



Roma, 8 luglio 2020

OGGETTO: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità

Indice

Premessa	8
Il rilascio del visto di conformità	10
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione	17
Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda (Quadro E - Sez. I)	22
Spese sanitarie	29
<i>Spese sanitarie (Rigo E1)</i>	34
<i>Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E1 colonna 1)</i>	48
<i>Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)</i>	51
<i>Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)</i>	53
<i>Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)</i>	57
<i>Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)</i>	70
<i>Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)</i>	72
Interessi passivi per mutui	73
<i>Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (Rigo E7)</i>	76
<i>Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l'acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8)</i>	93
<i>Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)</i>	95
<i>Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10)</i>	98
<i>Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11)</i>	104
Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)	105
Spese di istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)	109
Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)	118
Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)	120
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)	123
Spese per l'intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)	126
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)	130

Erogazioni liberali in denaro a popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20).....	134
Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)	136
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)	138
Erogazioni in denaro alla Fondazione la Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)	140
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25).....	142
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)	145
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27).....	148
Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)	150
Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)	152
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)	154
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31).....	155
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)	157
Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido (Rigo E8/E10, cod. 33).....	158
Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)	160
Premi di assicurazione - (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39).....	162
<i>Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)</i>	<i>164</i>
<i>Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38).....</i>	<i>165</i>
<i>Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Rigo E8/E10, cod. 39).....</i>	<i>166</i>
Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)	169
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (Rigo E8/E10, cod. 43)	172
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (Rigo E8/E10, cod. 44)	174

Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)	177
Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 62).....	180
Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71)	182
Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76).....	186
Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14).....	189
.....	191
Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II).....	192
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)	196
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)	198
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)	200
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)	204
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25)	207
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6).....	211
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)	213
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8).....	216
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)	218
Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)	220
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)	222
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)	224
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)	226
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)	232
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33).....	237

Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36)	238
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB).....	242
<i>Aspetti generali.....</i>	<i>242</i>
<i>Soggetti che possono fruire della detrazione.....</i>	<i>242</i>
<i>Trasferimento della detrazione</i>	<i>249</i>
<i>Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione</i>	<i>252</i>
<i>Intestazione dei documenti di spesa</i>	<i>256</i>
<i>Limite di detraibilità.....</i>	<i>257</i>
<i>Cumulabilità con altre agevolazioni.....</i>	<i>260</i>
<i>Interventi che danno diritto alla detrazione</i>	<i>260</i>
Sisma bonus	276
<i>Titoli abilitativi</i>	<i>283</i>
<i>Acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati.....</i>	<i>285</i>
<i>Bonus verde</i>	<i>292</i>
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56 – Sez. III C).....	295
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. (Rigo E56 – Sez. III C).....	298
Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57 – Sez. III C).....	301
Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C).....	309
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 - Sez. III C)	310
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV)	311
<i>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1)....</i>	<i>320</i>
<i>Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 2 e 12)</i>	<i>322</i>
<i>Installazione di pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3).....</i>	<i>324</i>
<i>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 4 e cod.13)</i>	<i>326</i>
<i>Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)</i>	<i>330</i>
<i>Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 6).....</i>	<i>331</i>

<i>Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7).....</i>	<i>333</i>
<i>Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 8 e 9).....</i>	<i>335</i>
<i>Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11).....</i>	<i>337</i>
Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71).....	358
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1).....	360
Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2).....	361
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3).....	363
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72).....	364
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)	366
Detrazioni per l’affitto dei terreni agricoli ai giovani (Rigo E82)	367
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (Rigo E83, cod. 1).....	368
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera“ di Genova (Rigo E83, cod. 2).....	369
Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)	370
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1).....	376
Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti (Rigo G2).....	381
Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3) ..	383
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4).....	385
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6).....	388
<i>Abitazione principale (Rigo G5)</i>	<i>390</i>
<i>Altri immobili (Rigo G6).....</i>	<i>391</i>
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G7).....	392
Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art - bonus) (Rigo G9).....	393

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (<i>school bonus</i>) (Rigo G10)	397
Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)	399
Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G15-codice 1)	401
Credito d'imposta APE (Rigo G15 codice 2)	403
ALLEGATO	405

Premessa

Con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016” che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale documento è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

1. per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto

nonché

2. per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle imposte.

La richiamata Guida, già riveduta nel 2018, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, e nel 2019 con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, è nuovamente aggiornata con la presente circolare tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2020 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi interpretativi.

La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in

sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef).

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell'utente.

Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)

Aspetti generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell'art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.

La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
- gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (*Risoluzione 23.04.2007 n. 77*);
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell'anno del rimborso;
- la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa. Un'eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (*art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR*)).

Per talune spese, la deduzione spetta anche se le stesse sono state sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR. Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi del comma 2, del citato art. 12, i familiari in questione si considerano "fiscalmente a carico" a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

A partire dall'anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2019, la deduzione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell'età.

Inoltre:

- la deduzione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore a condizione, tuttavia, che quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa;
- più in generale, la deduzione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse di familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

In taluni casi, infine, la deduzione spetta anche nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di familiari non a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.).

La legge n. 76 del 2016 - recante la «*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*» (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. n. 184 del 1983) – «*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi*

forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.» (art.1, comma 20).

In caso di unioni civili celebrate all'estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della deduzione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la deduzione dal reddito complessivo, deve informare il contribuente sui presupposti che ne consentono la fruizione ed effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell'interesse di un familiare, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla deduzione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né al familiare (*Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4*).

Tipologia onere deducibile	Spese sostenute dal contribuente
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)	Nell'interesse proprio
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)	Nell'interesse proprio
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (Rigo E24)	Nell'interesse proprio

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21)	Nell'interesse proprio
Altri oneri (Rigo E26 codice 13)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E30)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)	Nell'interesse proprio
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33)	Nell'interesse proprio
Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36)	Nell'interesse proprio

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)

art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR e Art. 8, DLGS n. 252 del 2005

Aspetti generali

L'art. 10, comma 1, lett. *e-bis*), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende "i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto".

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all'art. 8 del DLGS n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DLGS n. 165 del 2001, precedentemente esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del medesimo DLGS n. 252 del 2005 (1, comma 156, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio per il 2018).

Il comma 4 del predetto art. 8 del DLGS n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (*Circolare 21.04.2009, n. 18, risposta 7*).

Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (*Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n. 7*). Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati, comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l'importo non dedotto (*art. 8 del DLGS n. 252 del 2005*).

Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali, sono deducibili nel suddetto limite di 5.164,57 euro.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

- nella **colonna 1**, è indicato l'importo dei contributi che il sostituto di imposta ha escluso dall'imponibile, risultante dal punto 412 della CU 2020. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l'importo da indicare nella colonna 1 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 412 e quanto indicato nel punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- nella **colonna 2**, è indicato l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, risultanti dal punto 413 della CU. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l'importo da indicare nella colonna 2 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro (***Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.8***). Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2020 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2020.

In particolare:

- nella **colonna 1**, è indicato l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2019;
- nella **colonna 2**, è indicato l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2019, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati.

In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (*Circolare 18.12.2007 n. 70, paragrafo 2.7*).

Se nel punto 411 della CU 2020 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della CU 2020.

In particolare:

- **nella colonna 1**, riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 412 della CU 2019;
- **nella colonna 2**, riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2019.

Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell'art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico

non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (*Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.5*).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	-Certificazione Unica -Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	-Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo -Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: -Autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto -Ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto l'onere -Certificazione Unica

Tabella riepilogativa:

RIGO	PUNTO 411 della CERTIFICAZIONE UNICA E NON RISULTA COMPILATO IL PUNTO 421 DELLA CERTIFICAZIONE UNICA	LIMITE DEDUCIBILITÀ	PUNTI CU 2020
E27	1	€ 5.164,57	412, 413
E28	3	€ 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)	412 417 e 413 ,

<i>E29</i>	<i>2</i>	<i>Nessun limite</i>	<i>412, 413</i>
<i>E30</i>		<i>€ 5.164,57</i>	<i>422 e 423</i>

Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)

Articolo 11, commi 7 e 8, del DLGS n. 252 del 2005

Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DLGS n. 252 del 2005, in particolari casi (ad esempio, spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

In base al disposto di cui al successivo comma 8, ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d'imposta pari all'imposta versata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.

Requisiti

Il credito d'imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57 entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti maturati alla predetta data (*Circolare 18.12.2007 n. 70, paragrafo 4.3*).

Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo con la quale indica quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione	<i>-Certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo -Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro</i>
Residuo credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	<i>-Modello 730/2019 o REDDITI PF 2019</i>

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto , nato/a il , codice fiscale , avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E2	In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente.
E30	In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi :

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)